CAMERA DEI DEPUTATI N. 513-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(RELATORE **REPOSSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 aprile 1949 (Stampato n. 315)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SARAGAT)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 aprile 1949

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres. tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948

Presentato alla Presidenza l'11 ottobre 1949

ONOREVOLI COLLEGHI — L'accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948, integra e riforma il precedente accordo concluso a Roma il 21 febbraio 1947. L'accordo è entrato provvisoriamente in vigore, il giorno successivo della sua firma, senza pregiudizio della ratifica. I vantaggi principali dell'accordo in esame, in relazione a quello concluso il 21 febbraio 1947, sono essenzialmente:

a) pagamento integrale da parte del governo argentino del viaggio pei i lavoratori

italiani e familiari (il vecchio accordo prevedeva semplicemente un « anticipo »);

b) mentre l'accordo 1947 (articolo 14) stabiliva l'obbligo dell'emigrante di risiedere per due anni nella località cui veniva assegnato, l'accordo 1948 (per il combinato disposto degli articoli 12 e 14) lascia all'emigrante, dal primo giorno, possibilità di scelta sul mercato di lavoro argentino, purché eserciti l'attività per cui è stato reclutato;

c) disposizioni (articolo 18) per facilitare l'emigrazione libera o di « chiamata » che interessa la grandissima maggioranza degli emigranti e che non era considerata nel vecchio accordo;

d) diritto ad un sussidio per le soste prolungate all'Hotel de Immigrantes;

e) impegni di massima per sviluppare: la colonizzazione (articolo 16); l'istruzione professionale con concorso argentino (articolo 17) e la regolamentazione dei problemi relativi ai diritti di sicurezza sociale per gli emigranti (annesso V).

Taluni lamentano che nell'accordo non sia stato stabilito l'obbligo che ogni emigrante sia munito, prima della partenza dall'Italia, di un contratto di lavoro. A prescindere dal fatto che la legge argentina non dà tale garanzia nemmeno per i lavoratori del proprio Paese, c'è da chiedersi se in un paese in via di formazione e sviluppo, qual'è l'Argentina, sia proprio opportuno legare il lavoratore italiano ad un contratto di lavoro che lo obblighi a quel stabilito lavoro e in quella stabilita località, o non sia invece preferibile avere la garanzia di un lavoro con aperta la possibilità, per l'emigrante, di scegliere quel migliore lavoro più confaciente alle sue capacità e alle sue aspirazioni.

Evidentemente, però, l'emigrante non può essere avviato ad una avventura, ma deve essere in qualche modo garantito di avere la certezza di occupazione ed ha diritto di conoscere la natura del lavoro al quale dovrà essere addetto, le condizioni, località, clima, possibilità di alloggi e tutte quelle notizie per cui l'emigrante sia posto in condizioni di conoscere sufficientemente ciò che lo attende e poter decidere con piena tranquillità se accettare o meno quanto gli viene offerto. A questo si provvede, appunto, con quanto dispone l'articolo 9 che fa obbligo al governo argentino di rimettere periodicamente al governo italiano le informazioni che permettano di documentare l'emigrante circa le condizioni di vita del lavoratore in Argentina.

Per quanto riguarda la sicurezza sociale, l'emigrante beneficia a parità di condizioni e di diritti, delle stesse previdenze che la legge concede ai cittadini argentini. È da augurarsi, che a norma di quanto previsto dall'annesso V, si addivenga presto ad accordi che consentano un possibile allineamento o coordinamento, delle rispettive legislazioni sociali, in modo di garantire la possibile maggiore e migliore tutela dei lavoratori.

È pure da rilevarsi con compiacimento la preoccupazione di mantenere unito il nucleo famigliare, conforto grande per il lavoratore e bene immenso agli effetti della unità della famiglia. Preoccupati di questo, le alte parti contraenti, hanno convenuto (articolo 10) che anche il prezzo del passaggio marittimo da un porto italiano ad un porto argentino, per i familiari dell'emigrante, resti a carico del governo argentino.

Con il presente accordo si è pure portato un miglioramento notevole nelle operazioni di reclutamento, in quanto esse avvengono esclusivamente a cura delle autorità italiane, in base alle richieste dell'organo argentino dell'emigrazione, mentre nel passato per il disposto degli articoli 4 e 6 dell'accordo 21 febbraio 1947, le operazioni di reclutamento venivano effettuate dalla Delegazione argentina di immigrazione in Europa, che aveva stabilito anche una sede in Italia.

Indubbiamente l'accordo presenta lacune, alcune delle quali si è accennato, come, ad esempio, gli accordi per la previdenza e l'assistenza sociale; la mancanza di una stipulazione relativa alla colonizzazione agricola, particolarmente interessante per l'emigrazione italiana; lacune però che, ratificato l'attuale accordo, potranno trovare sufficiente soddisfazione in conversazioni e trattative che potranno portare ad accordi successivi, che abbiano a colmare i vuoti che oggi si possono rilevare.

La cordialità con la quale si è sottoscritto, dalle Alte parti contraenti, l'accordo in esame, dà a ben sperare che esso significhi il punto di partenza, l'inizio di una serie di rapporti, che nello spirito di una sentita, quanto necessaria, solidarietà fra i popoli, abbiano a portarci a stringere, per il bene del popolo argentino e del popolo italiano, a rapporti sempre più cordiali e di collaborazione, anche sul piano della collaborazione intellettuale, con la Repubblica amica.

Per i motivi illustrati, la Commissione, ha l'onore di invitare la Camera, ad approvare il disegno di legge che autorizza la ratifica dell'accordo in parola.

REPOSSI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo in materia di emigrazione, concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.